



**Région Autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles  
Département des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a  
11020 Quart (Aosta)  
Tel. 0165/776111  
Fax 0165/765814  
E-mail ed.pasquettaz@regione.vda.it

Département des Ressources Naturelles  
Corps Forestier Valdôtain  
Direction des Forêts

Dipartimento Risorse Naturali  
Corpo Forestale Valdostano  
Direzione Forestazione



Prot. N.  
Vs./Rif.

Quart, \_  
Quart,

*Regione  
26.01*

Al Direttore  
Dott. Paolo OREILLER  
Direzione Corpo Forestale Valdostano  
S E D E

Al Capo Servizio  
Dott.ssa Santa TUTINO  
Servizio Gestione Risorse Naturali  
S E D E

Al Capo Servizio  
Dott. Luigi BIANCHETTI  
Servizio Infrastrutture  
S E D E

Al Dott. Luca DOVIGO  
S E D E

Al Dott. Jean-Claude HAUDEMAND  
S E D E

COPIA

**COMUNICAZIONE INTERNA**  
**25 gennaio 2001**

**OGGETTO: Parere in merito al materiale vegetale giacente negli alvei dei torrenti e sulle proprietà private a seguito degli eventi alluvionali del 15 e 16 ottobre 2000.**

\*\*\*\*\*

Si invia per conoscenza la nota prot. n. 1004/5/LEG del 23/01/2001, pari oggetto, trasmessa dal Dipartimento legislativo e legale.

Cordiali saluti.

EP/zc



IL COORDINATORE  
Dott. Edi PASQUETTAZ -



*Faire une copie* *Foto 24/1/01*  
Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

I, Place Deffeyes - 11100 Aoste  
Tél. 0165/273344  
Télécopie 0165/273271

Présidence du  
Gouvernement  
Presidenza  
della Giunta

Département législatif et légal  
Dipartimento legislativo e legale

Prot. n. 1004/5/LEG  
Vs./Rif.

Aoste,  
Aoste, 23 GEN 2001

Dipartimento Risorse Naturali  
Corpo Forestale Valdostano  
Direzione Forestazione  
SEDE



**OGGETTO:** Parere in merito al materiale vegetale giacente negli alvei dei torrenti e sulle proprietà private a seguito degli eventi alluvionali del 15 e 16 ottobre 2000.

A seguito della nota di codesta Direzione del 6 novembre 2000, Prot. N. 29670/RN, pervenuta a questo Dipartimento il 22 novembre 2000, si espone quanto segue.

Per portare a soluzione la questione posta appare necessario, innanzitutto, dare una collocazione giuridica a ciò che viene definito "materiale vegetale". Al riguardo si evidenzia che gli alberi, all'interno del codice civile, vengono definiti beni immobili "quando risultano saldamente ancorati al terreno" (Cass. Civ. 66/396); tale qualificazione viene poi estesa a "tutto ciò che appartiene all'ordine dei vegetali e trae necessariamente vita dal suolo" (Cass. Civ. 80/1109). Tutti questi beni peraltro, cessano di essere considerati immobili e vengono ricondotti all'interno della categoria dei beni mobili, dal momento del distacco dal suolo o dal loro sradicamento. Si deve quindi concludere che il materiale in oggetto, composto in prevalenza da alberi, tronchi, fogliame, rami ecc. sia da considerare a tutti gli effetti come bene mobile.

Tutto ciò premesso occorre stabilire chi possa rivendicare la proprietà di tali beni. Le forme di acquisto della proprietà previste dal codice civile e che paiono a prima vista rapportabili alla vicenda in oggetto, sono due: l'occupazione e l'accessione. Quest'ultima peraltro, è da escludere in quanto, affinché si verifichi l'accessione, la giurisprudenza richiede l'incorporazione, organica o meccanica, del bene mobile all'immobile e che "la cosa mobile unita appartenga ad un proprietario diverso da quello del suolo" (Cass. Civ. 18 febbraio 1987, n. 1754), condizioni che non sembrano sussistere nella situazione oggetto di esame. Per quanto riguarda invece l'occupazione, la giurisprudenza richiede, affinché tale istituto operi, la presenza di beni definibili quali "res nullius", ovvero oggetti che sono sempre stati considerati "vacue proprietaris", cioè privi da sempre di un proprietario. Attenendosi

a tale definizione letterale, anche l'occupazione parrebbe non applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto il materiale vegetale, in origine aveva dei proprietari, ovvero tutti coloro che hanno subito lo sradicamento di tali beni operato dalla forza delle acque, ai quali però è impossibile risalire; risulta però necessario aggiungere che la dottrina amplia la portata di tale istituto, sostenendo che l'occupazione possa esercitarsi anche sulle *"cose con proprietario sconosciuto, delle quali non si possa presumere la {derelictio}, ma che per la loro genericità o per il luogo di ritrovamento non sono ragionevolmente da sottoporre al regime previsto dall'art. 927 per le cose ritrovate; si ripete l'esempio di monete o di altri pezzi di metallo non individuati ritrovati in un ammasso di detriti o in raccolte di immondizie. Riteniamo che si possono comprendere tra le {res nullius}, pur facendo salvo, sull'acquisto per occupazione e fino al compiersi dell'usucapione, il prevalere della rivendica di chi riuscisse a dimostrare una precedente proprietà."* (Trabucchi, Enc. Dir. Vol. XXIV°, pag.619). Assumendo che il materiale vegetale alluvionale sia considerabile quale bene mobile ed in particolare *"res nullius"* e quindi suscettibile di acquisizione in proprietà tramite occupazione, resta da stabilire chi può acquisire la proprietà dei beni a titolo di occupazione.

Per quanto riguarda i beni insistenti su terreni di proprietà di privati, essendo facoltà di questi ultimi di precludere a chicchessia l'accesso al fondo, risulta evidente come l'acquisto della proprietà tramite occupazione possa essere esercitata solo dal titolare del diritto sull'immobile; così si afferma che *"per riprendere un esempio della casistica dottrinale, gli aeroliti possono formare oggetto della pretesa del privato allo stesso titolo della sua proprietà sull'immobile in godimento, perché quest'ultimo viene appunto a incorporare anche tutto ciò che sul fondo si trova"* (Trabucchi, op. cit.), ed ancora, a sostegno di tale tesi si richiama la pronuncia della Corte di Appello di Venezia del 20 gennaio 1973 nella quale si concedeva al privato *"la proprietà esclusiva dei pesci che erano stati immessi, a causa di una mareggiata, sul suo fondo e quindi erano entrati nella sfera di disponibilità, anche se solo virtuale riservata a questi, rimanendo esclusa per ogni altro la possibilità di un acquisto per occupazione"* (Trabucchi Op. Cit.).

Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche per quanto riguarda il materiale vegetale arrestatosi negli alvei dei torrenti; gli alvei infatti sono di proprietà della regione, come ribadito dalla L. R. 16 marzo 1999 n. 89, art. 1 e la regione stessa può avere l'interesse ed il diritto ad escludere terzi soggetti dall'accedere a tali luoghi. Infatti come ribadito anche da alcune sentenze, rapportabili alla vicenda in oggetto, costituisce il delitto di furto la sottrazione del materiale inerte asportato dall'alveo di un torrente mediante escavazione in quanto *"...l'essenza giuridica del delitto di furto è costituita dalla violazione del diritto di proprietà, pubblica o privata, e la sua materialità postula necessariamente la sottrazione e l'impossessamento della cosa"*.

Sembra quindi ragionevole concludere che, così come il materiale giacente presso proprietà private appartiene ai titolari del diritto sugli immobili, il materiale vegetale insistente negli alvei dei torrenti appartiene alla Regione Autonoma Valle

Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence du  
Gouvernement  
Presidenza  
della Giunta

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste  
Tél. 0165/273344  
Télécopie 0165/273271

Département législatif et légal  
Dipartimento legislativo e legale

Prot. n.  
Vs./Rif.

d'Aosta, quale proprietaria degli alvei stessi, fatto salvo peraltro quanto detto in precedenza in merito alla possibilità di rivendica da parte di terzi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE  
Flavio Curto



*[Handwritten signature]*

SMO/